



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

NAUTEA. L'assicurazione di natanti di AXA Winterthur.

Edizione 03.2008

Gentile cliente

La ringraziamo di aver scelto l'Assicurazione di natanti di AXA.

In caso di guasto, collisione o furto: ci telefoni direttamente dal luogo del sinistro e l'aiuteremo con piacere.

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione e la polizza regolano la copertura assicurativa da lei scelta. Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile; essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile.

Le auguriamo buon viaggio – in tutta sicurezza.

La sua AXA

In caso di sinistro, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno:

Telefono 0800 809 809

Dall'estero:

Telefono +41 800 809 809 o +41 52 218 95 95

Internet:

www.axa-winterthur.ch

Sommario

La vostra assicurazione di natanti in sintesi 3

A Disposizioni comuni

A 1	Contenuto del contratto	6
A 2	Inizio e fine.	6
A 3	Validità territoriale	6
A 4	Obbligo d'informazione	6
A 5	Ribasso per assenza di sinistri nell'assicurazione casco totale	6
A 6	Sinistri	6
A 7	Franchigia	7
A 8	Aumento del premio, cambiamento della franchigia o del sistema dei ribassi per assenza di sinistri	7
A 9	Disdetta in caso di sinistro.	7
A 10	Diritto applicabile	7

B Assicurazione responsabilità civile

B 1	Copertura assicurativa.	8
B 2	Natante assicurato.	8
B 3	Persone assicurate	8
B 4	Prestazioni	8
B 5	Esclusioni	8
B 6	Regresso.	8

C Assicurazione casco

C 1	Copertura assicurativa.	9
C 2	Natante assicurato.	10
C 3	Prestazioni	10
C 4	Esclusioni	11
C 5	Obblighi durante la giacenza in acqua del natante o durante il suo trasporto	11

D Assicurazione infortuni

D 1	Copertura assicurativa.	12
D 2	Persone assicurate	12
D 3	Prestazioni	12
D 4	Prestazioni speciali	13
D 5	Esclusioni	13
D 6	Riduzioni delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti	13
D 7	Rapporto con l'assicurazione responsa- bilità civile	13

E Indice analitico 14

La vostra assicurazione di natanti in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, società anonima con sede a Winterthur (www.axa-winterthur.ch).
Quali persone e quali natanti sono assicurati?	Le persone e i natanti assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza.
Quali assicurazioni posso-no essere stipulate?	Assicurazione responsabilità civile. L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento di danni in seguito a (CGA B 1): – ferimento o uccisione di persone; – danneggiamento o distruzione di cose. Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali. Assicurazione casco. L'assicurazione è prestata per i danni che il natante subisce in seguito al verificarsi degli eventi specificati nella proposta e nella polizza (CGA C 1), ossia: – incendio; – furto; – rottura vetri; – masse nevose; – atti dolosi/atti vandalici; – forze della natura; – accessori non fissi ed effetti personali; – caduta di aeromobili; – collisione. Assicurazione infortuni. L'assicurazione è prestata per gli infortuni derivanti dall'uso del natante assicurato, ivi compresi gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto nel corso del viaggio (CGA D 1).
Quali prestazioni sono assicurate?	Assicurazione responsabilità civile. Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate (CGA B 4). Assicurazione casco. Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni: – assunzione delle spese di riparazione (CGA C 3.2) oppure – versamento dell'indennizzo per danno totale (CGA C 3.3). L'assicurazione si assume inoltre (CGA C 3.1): – le spese per le operazioni di recupero e per il trasporto del natante fino al più vicino cantiere in grado di effettuare le riparazioni necessarie; – le spese per il recupero del natante dal punto in cui è affondato. Assicurazione infortuni. Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (CGA D 3) vale a dire: – prestazioni per il caso di morte; – prestazioni per il caso d'invalidità; – indennità giornaliera; – indennità giornaliera d'ospedalizzazione; – spese di cura. Franchigie. Le franchigie pattuite sono indicate nella proposta e nella polizza (CGA A 7).
Che cosa è escluso dall'assicurazione?	Assicurazione responsabilità civile. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA B 5): – le pretese del proprietario, del detentore e del conducente del natante; – le pretese per danni materiali subiti dal coniuge della persona tenuta al risarcimento, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con essa conviventi, dai suoi fratelli e sorelle; – le pretese per incidenti avvenuti in occasione di corse per le quali è in corso una speciale assicurazione di responsabilità civile;

- la responsabilità del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre;
- la responsabilità derivante dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione casco. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA C4):

- i danni d'esercizio, ad esempio i danni dovuti a mancanza o congelamento di liquidi, a surriscaldamento del motore o, nel caso di natanti di legno, a deformazione;
- i danni verificatisi gradualmente in seguito a controllo insufficiente e cattiva manutenzione;
- i danni indiretti, ossia: spese per giacenze e rimessaggio, deprezzamento, perdita di competitività, mancato uso del natante;
- le scalfitture e ammaccature e i danni allo smalto o alla vernice avvenuti durante il trasporto delle cose assicurate;
- lo smarrimento o la caduta in acqua di cose assicurate;
- i danni derivanti dalla partecipazione a corse o altre simili competizioni di natanti a motore o alle relative prove;
- i danni verificatisi in seguito all'uso del natante da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza;
- i danni derivanti dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione infortuni. L'assicurazione non copre tra l'altro (CGA D5):

- i conducenti che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre.

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni valgono in Europa, a terra e nelle acque interne, compresi i fiumi, i canali e i porti di mare ad essi collegati, fino ai moli esterni o fino alla linea ideale di collegamento degli stessi. Sono esclusi i seguenti paesi: Federazione Russa, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (CGA A3).

Come viene calcolato il premio?

Il premio viene stabilito in base a differenti criteri (p.es. tipo di natante, conducente), in base all'estensione della copertura assicurativa scelta, all'ammontare della franchigia e al grado che determina il ribasso per assenza di sinistri (CGA A5). I premi, i contributi legali e le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quali sono gli obblighi dello stipulante?

Rientrano negli obblighi essenziali dello stipulante:

- la notifica immediata di un sinistro a AXA (CGA A6): **Telefono 0800 809 809**;
- il divieto di riconoscimento delle pretese (CGA A6.22);

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?

Il contratto decorre dalla data che è indicata nella proposta e nella polizza. Finché non venga consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto almeno 3 mesi prima. I contratti di durata inferiore a un anno si estinguono alla data che è indicata nella proposta e nella polizza.

Il contratto può essere disdetto anche anticipatamente, tra l'altro nei seguenti casi:

- dopo ogni sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni (CGA A9);
- in caso di cambiamento dei premi, del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia, lo stipulante può disdire le assicurazioni per la fine dell'anno di assicurazione in corso qualora non sia d'accordo con il riordinamento del contratto (CGA A8).

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri, indicazioni sul cessionario, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per 10 anni dalla risoluzione del contratto, e i dati relativi a un danno per 10 anni dopo la liquidazione del sinistro.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, ai creditori pignorati, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), si garantiscono reciprocamente la visione dei dati di base dei clienti (per identificare il cliente), dei dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi a un danno) e delle elaborazioni di profili dei clienti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A Disposizioni comuni

A 1

Contenuto del contratto

Nella polizza sono specificate le assicurazioni stipulate. Il contenuto del contratto risulta dalla polizza e dalle presenti Condizioni Generali.

A 2

Inizio e fine

- 1 Le assicurazioni decorrono dalla data che è indicata nella polizza e valgono per i danni verificatisi nel corso della durata del contratto.
- 2 Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Se la rifiuta, la copertura assicurativa cessa dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la notifica di rifiuto. Per la copertura provvisoria accordata in questi casi, il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva della medesima.
- 3 Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto almeno 3 mesi prima. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data che è indicata nella polizza.
- 4 L'anno di assicurazione decorre dalla data della scadenza del premio annuo.

A 3

Validità territoriale

- 1 Le assicurazioni valgono in Europa, a terra e nelle acque interne, compresi i fiumi, i canali e porti di mare ad essi collegati, fino ai moli esterni o fino alla linea ideale di collegamento degli stessi. Le assicurazioni non valgono nel territorio dei seguenti stati europei: Federazione Russa, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaijan e Kazakistan.
- 2 A seconda di quanto convenuto nella polizza, le assicurazioni valgono anche al di fuori dell'Europa, nelle acque costiere d'Europa o in alto mare.
- 3 Se il detentore del natante trasferisce il proprio domicilio all'estero (eccetto nel Liechtenstein) o fa immatricolare il natante all'estero, ovvero si fa rilasciare il certificato di bandiera in un altro paese, la copertura assicurativa cesserà, al più tardi, alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, il contratto può anche essere sciolto prima di detto termine, ma non antecedentemente alla data d'immatricolazione del natante all'estero ovvero del rilascio del certificato di bandiera.

A 4

Obbligo d'informazione

Se i dati contenuti nella polizza non corrispondono più alla realtà, lo stipulante deve informarne immediatamente AXA.

A 5

Ribasso per assenza di sinistri nell'assicurazione casco totale

1	Tabella		
	Grado	Premio annuo in %	Ribasso per assenza di sinistri in %
	9	100	
	8	100	
	7	100	
	6	100	
	5	90	10
	4	80	20
	3	70	30
	2	60	40
	1	50	50
	0	45	55

- 2 Per ogni anno di assicurazione viene fissato nuovamente il grado e di conseguenza il premio. A tale effetto è determinante se, nei 24 mesi anteriori al periodo di 3 mesi che precede la scadenza dell'anno di assicurazione, sono stati notificati 2 o più sinistri (danni da collisione). Se in questi 24 mesi è stato notificato un solo sinistro (danni da collisione), l'attuale grado di premio rimane invariato. Altrimenti, il premio per il successivo anno di assicurazione aumenta di 3 gradi per ogni sinistro notificato (danni da collisione) al massimo però fino al grado 9.
- 3 In assenza di sinistri (danni da collisione), il grado per il successivo anno di assicurazione si riduce di una posizione.
- 4 Il grado non aumenta:
 - se un sinistro liquidato viene risarcito per intero da persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore;
 - se le prestazioni versate da AXA vengono ad essa rimborsate dallo stipulante entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della liquidazione del sinistro.

A 6

Sinistri

1 In generale

L'avente diritto deve informare immediatamente AXA.

In Svizzera:

Telefono 0800 809 809

Dall'estero:

Telefono +41 800 809 809

Telefono +41 52 218 95 95

In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.), le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulle cause del danno, sull'entità o sull'accertamento dello stesso.

2 Assicurazione responsabilità civile

21 AXA conduce a suo nome le trattative con il danneggiato o come rappresentante dell'assicurato.

22 Da parte sua, l'assicurato non deve riconoscere nessuna pretesa del danneggiato né effettuare pagamenti.

23 Se viene intentata un'azione civile, l'assicurato deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, l'assicurato deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, dell'andamento del suddetto procedimento.

24 La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.

3 Assicurazione casco

31 Prima di far eseguire le riparazioni si deve chiedere il consenso di AXA. Nei casi urgenti si può far procedere alla riparazione senza chiedere tale consenso, a condizione che le relative spese non superino CHF 500.-.

32 Al verificarsi di qualsiasi danno da furto, si deve avvisare immediatamente il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto.

4 Assicurazione infortuni

Su richiesta di AXA ogni assicurato si deve far visitare dai medici da essa incaricati.

A 7

Franchigia

1 Ogni volta che si verifica un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, lo stipulante è tenuto ad assumersi la franchigia convenuta.

2 La franchigia non si applica:

21 Assicurazione responsabilità civile

- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché all'assicurato non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
- in caso di uso illecito del natante, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore del natante.

22 Assicurazione casco

- qualora un danno venga risarcito per intero da persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore.

3 AXA può richiedere l'importo della franchigia oppure compensarlo con le prestazioni.

Se AXA non riceve l'importo della franchigia entro 4 settimane dalla data della sua richiesta, lo stipulante sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se questa resta senza esito, il contratto si estinguerà nel suo insieme una volta trascorso il suddetto termine di 14 giorni. Nei confronti di AXA lo stipulante rimane debitore della franchigia.

A 8

Aumento del premio, cambiamento della franchigia o del sistema dei ribassi per assenza di sinistri

1 In questi casi AXA può chiedere l'adattamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. Essa comunica i cambiamenti allo stipulante almeno 25 giorni prima della scadenza annuale del premio.

2 Qualora non sia d'accordo sul riordinamento del contratto, lo stipulante potrà disdire, per la fine dell'anno assicurativo in corso, l'assicurazione oggetto della modifica o il contratto nel suo insieme.

3 Se entro questo termine AXA non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, la modifica s'intende accettata.

A 9

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, il contratto può essere disdetto

- dallo stipulante, entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennizzo; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da AXA, al più tardi, all'atto del pagamento delle prestazioni; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A 10

Diritto applicabile

A complemento delle presenti condizioni si applicano, in particolare, la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), la Legge federale sulla navigazione interna (LNI) e la Legge federale sul foro in materia civile (LForo). In caso di deroghe alle presenti condizioni, per i contratti di assicurazione che sottostanno al diritto del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative di quest'ultimo.

B Assicurazione responsabilità civile

B 1

Copertura assicurativa

- 1 L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati quando questi abbiano causato:
 - il ferimento o la morte di persone (danni corporali);
 - il danneggiamento o la distruzione di cose (danni materiali). Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.
- 2 Se, a causa di un evento imprevedibile il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione copre le spese che sono a carico dell'assicurato derivanti dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

B 2

Natante assicurato

Sono assicurati:

- il natante specificato nella polizza;
- le cose rimorchiate o spinte da detto natante;
- il battello di salvataggio o di servizio, purché la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14.7 kW);
- le boe;
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer), purché tale veicolo non sia soggetto alla legislazione sulla circolazione stradale.

B 3

Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile:

- del proprietario, del detentore e del conducente del natante;
- dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
- delle persone trainate per l'esercizio dello sci nautico.

B 4

Prestazioni

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate.

B 5

Esclusioni

- 1 L'assicurazione non copre:
 - 11 le pretese del proprietario, del detentore e del conducente del natante;
 - 12 le pretese per danni materiali subiti dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti della persona tenuta al risarcimento nonché, se con essa conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
 - 13 le pretese di persone che abbiano sottratto il natante o sapevano che esso era stato sottratto;
 - 14 le pretese per incidenti avvenuti in occasione di competizioni per le quali è in corso un'assicurazione separata della responsabilità civile;
 - 15 le pretese per gli infortuni occorsi alle persone trainate per l'esercizio dello sci nautico, salvo se diversamente stabilito nella polizza;
 - 16 le pretese per danni al natante e alle cose da esso trasportate, rimorchiate o spinte;
 - 17 i danni di cui si deve rispondere in base alla Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare.
- 2 L'assicurazione non copre la responsabilità:
 - 21 del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempia le condizioni richieste, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero potuto notare la mancanza di questi requisiti;
 - 22 delle persone che abbiano usato il natante loro affidato per viaggi che non erano autorizzate a fare (questa esclusione si applica per analogia al battello di salvataggio o di servizio e al veicolo per il trasporto del natante);
 - 23 derivante dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente.

B 6

Regresso

AXA può esigere dallo stipulante, o dall'assicurato, il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando vi siano i presupposti legali o contrattuali.

C Assicurazione casco

C 1

Copertura assicurativa

1 Spese per la limitazione del danno

Qualora dette spese e le prestazioni di cui alla disposizione C3 superino complessivamente la somma assicurata, saranno riscalate soltanto le spese per le misure ordinate da AXA. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono riscalate.

2 Occorre fare distinzione fra due tipi di assicurazione casco, ossia: casco totale e casco parziale.

21 Nella polizza sono specificati gli eventi assicurati.

22 Sono assicurati gli eventi verificatisi indipendentemente dalla volontà dello stipulante.

3 **L'assicurazione casco parziale** è prestata per le conseguenze dei seguenti rischi:

31 Incendio

Danni causati da fuoco, esplosione e azione del fulmine; i danni verificatisi in seguito a cortocircuito sono coperti solo se non sono riconducibili a un danno d'esercizio (C4.1).

32 Furto

Danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l'uso, nonché al tentativo di tali reati. Non sono però assicurati i danni causati in seguito ad appropriazione indebita o ad altre forme illecite di appropriazione del natante.

33 Rottura vetri

Rottura di vetri (escluse lampadine e apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini) o di materiale sintetico impiegato in sostituzione del vetro.

34 Masse nevose

Danni che sono la conseguenza immediata e diretta della caduta di masse nevose o di ghiaccio.

35 Atti dolosi/Atti vandalici

Danni determinati da atti dolosi o di malvagità, e precisamente: lo strappo di parti fisse o di fregi, l'imbrattamento della vernice o il versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Altri tipi di danni, causati a seguito di atti vandalici ad opera di terzi ignoti, sono assicurati fino a max. CHF 3000.-.

36 Forze della natura

Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi, piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento di almeno 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve.

Non sono assicurati i danni causati da uragani durante la navigazione.

37 Forze della natura – Copertura limitata

Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi, piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento di almeno 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve.

Non sono assicurati i danni causati da uragani durante la navigazione e la giacenza in acqua.

38 Accessori non fissi ed effetti personali

Perdita, danneggiamento o distruzione di accessori non fissi che si trovano a bordo o di effetti personali portati appresso dagli utenti del natante, a condizione però che questo abbia subito un danno. Il furto di accessori non fissi e di effetti personali è assicurato solo se questi, al momento della sottrazione, erano chiusi a chiave nel natante o in un cassetto portaoggetti all'interno dello stesso.

381 A deroga della disposizione C3 AXA paga le spese per la riparazione del danno, ma al massimo l'importo necessario al momento del sinistro per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere. Dal relativo importo viene detratto il valore di recupero dei residui.

In caso di danno totale viene risarcito il valore a nuovo.

382 Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata che è indicata nella polizza.

383 L'assicurazione non copre:

denaro, carte di credito, biglietti e abbonamenti di viaggio, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti, merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, oggetti preziosi, supporti per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini (per es.: cassette per mangianastri e videocassette, dischi, compact disc), hardware e software di sistemi informatici (ad eccezione degli strumenti di bordo usati esclusivamente per la navigazione del natante), apparecchi telefonici e radiotelefonici portatili, apparecchi radio, televisori e telefax, merci e cose inerenti ad un'attività professionale, generi alimentari e voluttuari. Un eventuale valore d'affezione della cosa danneggiata non è indennizzabile.

39 Caduta di aeromobili

Danneggiamenti causati dalla caduta di aeromobili o di parti staccatesi dagli stessi.

4 **L'assicurazione casco totale** è prestata per le conseguenze dei seguenti rischi:

41 Collisione

411 Danni verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna ivi compresi i danni avvenuti in seguito a urto, scontro, incaglio, sommersione, uragano (= velocità del vento di almeno 75 km/ora).

412 Sono equiparati ai danni conseguenti a collisione lo spezzarsi o il rompersi degli alberi e delle aste nonché lo strapparsi delle manovre dormienti e di quelle correnti, sempre che detti danni non siano in rapporto con uno dei rischi coperti dall'assicurazione casco parziale o con un danno d'esercizio (C4.1).

42 Rischi coperti dall'assicurazione casco parziale, di cui alle disposizioni C3.31–39, purché elencati nella polizza.

C 2

Natante assicurato

- 1 L'assicurazione copre il natante specificato nella polizza, compresa l'attrezzatura prescritta dalla legge e dall'autorità, nonché le pertinenze fisse e il telone di copertura dell'imbarcazione. Eventuali investimenti per modifiche e migliorie effettuate dopo la conclusione del contratto, che comportino un incremento di valore, sono assicurati complessivamente fino al 10 % della somma indicata nella polizza.
- 2 Purché specificati nella polizza, sono assicurati anche:
 - la velatura;
 - il motore;
 - il battello di salvataggio o di servizio, purché la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14.7 kW);
 - il veicolo per il trasporto del natante (Trailer). Copertura assicurativa analoga a quella prevista per il natante specificato nella polizza.
- 3 L'assicurazione non copre:
- 31 i supporti per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini;
- 32 gli apparecchi telefonici o radiotelefonici portatili, che possono venir utilizzati anche al di fuori del natante.

C 3

Prestazioni

1 In generale

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le prestazioni per la riparazione, oppure le prestazioni per il caso di danno totale, e paga inoltre fino ad un massimo di CHF 10 000.– le spese per le operazioni di recupero o di trasporto del natante fino al più vicino cantiere navale in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

2 Riparazioni

- 21 AXA paga le spese per la riparazione del natante, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione delle pertinenze assicurate, quando non si tratti di danno totale ai sensi della disposizione C3.3. L'indennizzo può essere fatto dipendere dalla riparazione effettivamente eseguita.
- 22 Qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano inciso sulle spese di riparazione, o qualora lo stato del natante sia migliorato in seguito alla riparazione, lo stipulante sopporta una parte proporzionale di dette spese. AXA non è tenuta a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse.

3 Danno totale

- 31 Descrizione

Si ha danno totale quando:

 - le spese di riparazione superano il valore attuale del natante;
 - in caso di furto, il natante, le pertinenze e gli accessori assicurati non vengono ritrovati nello spazio di 30 giorni, a contare dal momento in cui è stata recapitata la dichiarazione di furto ad una rappresentanza svizzera di AXA.

32 Calcolo delle prestazioni

Durata contrattuale in anni	In % della somma assicurata
1.	100
2.	100
3.	100
4.	100
5.	100
6.	100–92
7.	92–85
8.	85–78
9.	78–72
10.	72–66
11.	66–61
12.	61–57
13.	57–53
14.	53–50
15.	50–47
16.	47–44
17.	44–43
18.	43–42
19.	42–41
20.	41–40
21.	valore attuale

- 321 Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato il danno totale.

- 322 Per i canotti pneumatici, le imbarcazioni high-tech per regate, i motori fuoribordo, i motori a trasmissione Z, la velatura, i teloni di copertura dell'imbarcazione o la capote, il veicolo per il trasporto del natante (trailer) e i battelli di salvataggio o di servizio viene risarcito il valore attuale.

- 323 Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo effettivamente pagato per acquistare il natante, verrà risarcito un ammontare pari a detto prezzo. L'eventuale franchigia e il valore dei residui saranno detratti successivamente.

324 Residui del natante

In caso di danno totale, dalle prestazioni sarà dedotto il valore dei residui del natante. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui passeranno in proprietà a AXA dal momento in cui questa versa le prestazioni. Se, nel caso di furto del natante, di pertinenze o di accessori assicurati, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passerà a AXA.

33 Definizioni

331 Durata contrattuale in anni

È il numero di anni trascorsi dalla data dell'ultimo aggiornamento del contratto con determinazione del valore del natante. I periodi inferiori all'anno vengono conteggiati proporzionalmente.

332 Somma assicurata

È la somma indicata nella polizza come valore del natante assicurato al momento della conclusione del contratto. Essa comprende anche l'attrezzatura prescritta dalla legge o dall'autorità, le pertinenze fisse e il telone di copertura dell'imbarcazione. Se espressamente specificato nella polizza essa comprende anche il valore della velatura, del motore, del battello di salvataggio o di servizio e del veicolo per il trasporto del natante.

333 Valore a nuovo

È l'importo necessario al momento del sinistro per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

334 Valore attuale

È il valore del natante e delle pertinenze o degli accessori assicurati al momento del sinistro, tenuto conto degli anni di esercizio, della loro quotazione di mercato e del loro stato. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, saranno applicate le direttive dell'Association suisse des constructeurs navals (Associazione svizzera dei costruttori navali).

C 4

Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- 1 i danni d'esercizio, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (per es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche o elettroniche) i danni dovuti a surriscaldamento del motore o, in caso di natanti in legno, all'immersione per dilatazione del fasciame;
- 2 i danni verificatisi gradualmente in seguito a controllo insufficiente e cattiva manutenzione;
- 3 i danni indiretti quali:
 - spese per giacenze;
 - spese per il rimessaggio;
 - eventuale deprezzamento;
 - perdita di competitività;
 - mancato uso del natante;
- 4 le scalfitture, le ammaccature e i danni a smalto o vernice avvenuti durante il trasporto delle cose assicurate, eccetto quando tali danni siano dovuti ad un incidente del veicolo usato per il trasporto del natante, a causa di forza maggiore o a furto;
- 5 i danni derivanti da smarrimento o dalla caduta in acqua di cose assicurate, qualora tali eventi non siano conseguenti a un danno al natante coperto dall'assicurazione;

- 6 i danni derivanti dalla partecipazione a corse o altre simili competizioni di natanti a motore o alle relative prove;
- 7 i danni verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, uso per fini militari, requisizione, terremoto, energia nucleare, radiazioni ionizzanti;
- 8 i danni avvenuti in seguito a disordini interni, a violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo che lo stipulante dimostri in modo attendibile che egli stesso, o il conducente del natante, ha preso le precauzioni necessarie che da lui ci si potevano attendere per evitare il danno;
- 9 i danni verificatisi in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, nonché in seguito all'uso del natante da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano le condizioni richieste.
- 10 i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

C 5

Obblighi durante la giacenza in acqua del natante o durante il suo trasporto

- 1 Durante la giacenza in acqua o a terra (porto, boa, rimessa, aree pubbliche o private, ecc.) tanto il natante quanto le altre cose assicurate devono essere legate e protette in modo adeguato e in considerazione delle condizioni ambientali. In particolare, si deve tener conto delle variazioni del livello dell'acqua e osservare le disposizioni di legge e i regolamenti emanati dall'autorità. In caso di pericolo costituito dalla pressione della neve, si deve provvedere in tempo a ridurne l'intensità.
- 2 In caso di trasporto, tanto il natante quanto le altre cose assicurate devono essere caricate, fissate, o imballate, e protette in modo appropriato.
- 3 In caso di violazione colposa dei suddetti obblighi, AXA non effettua alcuna prestazione, salvo che lo stipulante dimostri che tale violazione non ha influito né sulle cause del sinistro né sulle conseguenze dello stesso.

D Assicurazione infortuni

D 1

Copertura assicurativa

- 1 L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del natante assicurato, ivi compresi gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto nel corso del viaggio.
- 2 Si considerano infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
- 3 Si considerano infortuni anche:
 - 31 la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive;
 - 32 i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, ma non all'eritema solare;
 - 33 l'annegamento;
 - 34 l'assideramento in seguito a caduta in acqua.
- 4 Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente, se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono solo parzialmente attribuibili all'infortunio.

D 2

Persone assicurate

- 1 Sono assicurati:
 - 11 gli utenti del natante specificato nella polizza;
 - 12 le persone trainate per l'esercizio dello sci nautico.
- 2 le persone che, in caso d'incidente, prestano aiuto volontario e gratuito agli occupanti del natante specificato nella polizza. Esse sono assicurate per le stesse somme stipulate per gli occupanti del natante.
- 3 L'assicurazione non copre:
 - 31 le persone trainate per l'esercizio del volo con aquilone, parapendio o paracadute ascendente;
 - 32 le persone che esercitano a bordo un'attività retribuita.

D 3

Prestazioni

1 Spese di cura

- 11 A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o dentista in possesso della necessaria autorizzazione:
 - trattamenti medici e il necessario trasporto delle persone interessate;
 - degenza in ospedale e soggiorni di cura nel **reparto privato**; le cure devono essere fatte in un istituto specializzato e solo con il consenso di AXA;
 - assistenza da parte di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
 - noleggio di apparecchi sanitari;

- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte in seguito ad infortunio che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione.

AXA rimborsa inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, trattenuta che viene operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero dell'assicurato in un istituto di cura.

- 12 AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile, o dal suo assicuratore, o siano a carico di un'assicurazione sociale.

2 Indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Per ogni giorno di degenza resosi necessario in un ospedale o in una casa di cura, AXA paga l'indennità d'ospedalizzazione convenuta, al massimo per 730 giorni.

3 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro dell'assicurato, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico, al massimo per 730 giorni.

4 Invalidità

- 41 Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente dell'assicurato, AXA paga il capitale in base alla percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
- 42 Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità sarà stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma non potrà in nessun caso superare il limite massimo del 100 %.
- 43 Se l'assicurato era già invalido prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza fra il capitale determinato in base al grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.
- 44 Se l'assicurato ha almeno un figlio al di sotto dei 20 anni, le prestazioni saranno maggiorate del 50 %.

5 Morte

- 51 In caso di decesso dell'assicurato, AXA versa le prestazioni:
 - al coniuge o al partner registrato;
 - in difetto ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
 - in difetto alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in gran parte la persona assicurata;
 - in difetto ai discendenti che hanno diritto alla successione;
 - in difetto ai genitori;
 - in difetto ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

- 52 In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino ad un ammontare massimo pari al capitale assicurato per il caso di morte.
- 53 Se l'assicurato lascia almeno un figlio successibile al di sotto dei 20 anni, le prestazioni saranno maggiorate del 50 %.
- 54 Per gli assicurati che il giorno del decesso non hanno ancora compiuto il 14° anno d'età, AXA eroga prestazioni fino ad un importo massimo di CHF 20 000.-.
- 55 Per gli assicurati che il giorno del decesso hanno un'età inferiore ai 2 anni e 6 mesi, AXA eroga prestazioni fino ad un importo massimo di CHF 2500.-.

D 4

Prestazioni speciali

AXA si assume le spese per:

- azioni di salvataggio necessarie, operazioni di recupero e traslazione della salma dell'assicurato al suo ultimo domicilio, complessivamente però fino a CHF 100 000.- per ogni caso d'infortunio; AXA s'incarica inoltre del disbrigo delle formalità necessarie;
- ripulitura, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, al massimo fino a CHF 2000.- per persona.
- le azioni di ricerca intraprese nell'intento di salvare l'assicurato o di recuperarne il corpo, ma al massimo fino a CHF 10 000.-.

D 5

Esclusioni

- 1 L'assicurazione non copre:
- 11 le persone di cui alle disposizioni B5.21 e 5.22;
- 12 il suicidio e l'autolesionismo o il loro tentativo;
- 13 gli infortuni occorsi agli occupanti del natante quando questo sia stato sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle medesime circostanze di cui alle disposizioni B5.23 e C4.6-10.

D 6

Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo degli occupanti del natante.

L'ammontare delle prestazioni viene diviso per il numero di persone che occupavano il natante al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di navigazione.

D 7

Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile

- 1 Le prestazioni per il caso di morte e d'invalidità, come pure le indennità giornaliere e di ospedalizzazione, vengono versate in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile. È fatta salva la disposizione D 7.2.
- 2 Le prestazioni saranno computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo debba lui stesso far fronte a tali pretese (ad es. in caso di regresso).

E Indice analitico

A	Accessori non fissi ed effetti personali	C 1.38	F	Fine	A 2.3
	Anno di assicurazione	A 2.4		Forze della natura	C 1.36
B	Battello di salvataggio o di servizio	B 2		– Copertura limitata	C 1.37
		C 2		Franchigia	A 7
				– cambiamento	A 8
C	Caduta aeromobili	C 1.39		Fuoco	C 1.31
	Casco parziale	C 1.2		Furto	A 6.32
		C 1.3			C 1.22
	Casco totale	C 1.2	G	Giacenza	C 5
		C 1.4		Gradi di premio	A 5
	Collisione	C 1.41	I	Incendio	C 1.31
	Competizioni	B 5.14		Indennità giornaliera	D 3.3
	Contratto				D 7.1
	– adeguamento	A 8		Indennità giornaliera d'ospedalizzazione	D 3.2
	– durata	A 2.3			D 7.1
	– estensione	A 1		Inizio	A 2.1
	– inizio	A 2.1		Invaldità	D 3.4
	– rinnovo	A 2.3			D 7.1
	Copertura assicurativa		L	Lesioni corporali	D 1.2
	– Casco	C 1	M	Masse nevose	C 1.34
	– Infortuni	D 1		Morte	D 3.5
	– Responsabilità civile	B 1			D 7.1
D	Danneggiamento		N	Natante	
	– abbigliamento	D 4		– assicurato	B 2
	– atti dolosi	C 1.35			C 2
	– atti vandalici	C 1.35		– recupero	C 3.1
	Danni d'esercizio	C 4.1		– residui	C 3.324
	Danni materiali	B 1.1	O	Obbligo d'informazione	A 4
	Danno totale	C 3.3		– precontrattuale	pagina 3
	Disdetta		P	Persone	
	– in caso di aumento di premio	A 8.2		– danni corporali	B 1.1
	– in caso di sinistro	A 9		– persone assicurate	B 3
	– per la scadenza del contratto	A 2.3			D 2
	Durata	A 2.3		Premio	A 2
E	Effetti personali	D 4			A 5.2
	Energia nucleare	B 5.17			A 8
		C 4.7		Prestazioni	
	Esclusioni			– Casco	C 3
	– Casco	C 4		– Infortuni	D 3
	– Infortuni	D 5		– Responsabilità civile	B 4
	– Responsabilità civile	B 5		Protezione del bonus	A 5.2
	Esplosione	C 1.31			
	Estero	A 3			

R	Recupero		T	Trailer	B 2
	– natante	C 3.1			C 2
	– persona assicurata	D 4		Trasporto	C 3.1
	Regresso	B 6			
		D 7.2	V	Validità territoriale	A 3
	Reparto privato	D 3.11		Valore a nuovo	C 3.333
	Ribasso per assenza di sinistri			Valore attuale	C 3.334
	– cambiamento	A 5		Veicolo per il trasporto del natante	B 2
		A 8			C 2
	Riparazioni	A 6.31		Velatura	C 2
		C 3.2			
	Rottura vetri	C 1.33			
S	Salvataggio	D 4			
	Sciatori acquatici	B 5.15			
		D 2.12			
	Sinistri	A 6			
	Somma assicurata	C 3.332			
	Somma di garanzia	B 4			
	Spese di cura	D 3.1			
	Spese per la				
	– prevenzione dei danni	B 1.2			
	– limitazione dei danni	C 1.1			

